

ART.8

(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014- 2020 e 2021-2017, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo il divieto per il personale addetto a detti uffici di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.
4. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.
5. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per il potenziamento della struttura organizzativa per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche al fine di garantire lo svolgimento delle attività di attuazione e gestione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
 - b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;
 - 2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;
 - 3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;
 - 4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;
 - c) alla tabella B, nella declaratoria degli incarichi di funzione dei primi dirigenti logistico-gestionali, le parole “nell’ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
2. All’articolo 13-*ter* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 1.911.027 per l’anno 2023 e a euro 3.822.054 a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
 5. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo l’espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l’assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 108 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:
 - a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
 - b) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
 - c) 18 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
 - d) 18 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.
 6. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 5, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.
 7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 5.448.176 per l’anno 2023, euro 6.522.106 per l’anno 2024, euro 6.750.929 per l’anno 2025, euro 6.793.917 per l’anno 2026, euro 6.817.964 per l’anno 2027, euro 6.829.889 per l’anno 2028 e 2029, euro 6.891.126 per l’anno 2030, euro 6.941.545 a decorrere dall’anno 2031, cui si provvede....
 8. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 5, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 229.142 per l’anno 2023 ed euro 108.000 a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede... **(NORMA DI COPERTURA).**

ART. 10

(Potenziamento dell'Unità PNRR del Ministero dell'interno)

1. Nell'ambito delle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad istituire, per le esigenze del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, una posizione dirigenziale di livello non generale. Alla copertura della predetta posizione dirigenziale di livello non generale si provvede attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il triennio 2023-2025, in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 140.000,00 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

ART. 11

(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

1. Per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito (con modificazioni, dalla legge) 29 luglio 2021, n. 108».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi XXX di euro per il triennio 2023-2025 di cui XXX di euro per il 2023, XXX di euro per il 2024 e XXXX di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

ART. 12

(Spesa per segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a decorrere dall'anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026, la spesa relativa al segretario comunale e provinciale, in ragione dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'iscrizione all'Albo dei vincitori del relativo corso concorso di accesso in carriera, non si computa in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 557 *quater*, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 33 comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la quota oggetto della predetta

autorizzazione corrispondente all'importo dello stipendio tabellare, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato previsti dal vigente CCNL per il segretario di fascia C.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la spesa relativa alla retribuzione di posizione e di risultato ivi indicata non si computa anche ai fini dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. All'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “*per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici*” sono sostituite dalle seguenti “*per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro*”.

ART. 13

(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Supporto e assistenza tecnica per i presidi territoriali)

1. Al fine di assicurare il necessario supporto e assistenza tecnica agli enti locali destinatari delle risorse per gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, per le esigenze dei presidi territoriali di cui all'articolo 12, comma 1-septies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108, possono avvalersi di assistenza specialistica per superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari a garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti da PNRR. A tal fine, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo si avvalgono di Società a prevalente partecipazione pubblica, ovvero attraverso gli accordi quadro e servizi di supporto tecnico messi a disposizione della Società CONSIP S.p.A.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite complessivo di 20 milioni di euro per **ciascuno** degli anni dal 2023 al 2026.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede(NORMA DI COPERTURA)

ART. 14

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento delle procedure assunzionali e dei corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla numerosità delle verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e alle esigenze derivanti dallo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, nonché della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

1. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purchè le fasi concorsuali non siano

ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

- a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
 - b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità del bando, nonché nei siti istituzionali delle singole amministrazioni.
 4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
 5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi Invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.
 7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica,

nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

ART.15

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale o edilizio, diversi da quelli previsti dall'articolo 53- bis del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e delle relative strutture di supporto, anche se non finanziate con dette risorse, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del citato decreto – legge n. 77 del 2021. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, corredate dalle prescrizioni relative alle attività di indagine da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerge l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Lo svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviene secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo

44, comma 2 - *bis*, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso le determinazioni di dissenso non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. Le disposizioni di cui all'ottavo periodo si applicano a tutte le amministrazioni che partecipano alla conferenza, ivi incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

2. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

3. All'articolo 10, comma 6 – *quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “*la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori*” sono sostituite dalle seguenti: “*la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l' affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more*”

della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo, ”.

3 4. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ad esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8, 13 e 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge alla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto – legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip s.p.a. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

7. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo le parole “*nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento*” sono inserite le seguenti: “*ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241*”.

8. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, relativi ad immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico, che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e non più di novanta anni, qualora non già dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 12 e 15 del medesimo decreto legislativo, l'ente titolare provvede a verificare direttamente la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero della cultura ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, dando comunicazione alla Soprintendenza speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'eventuale esito negativo della verifica effettuata. La Soprintendenza speciale, entro quindici giorni del ricevimento della comunicazione, corredata dalla documentazione conoscitiva di cui all'articolo 12, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, può adottare un provvedimento di riforma degli esiti della verifica effettuata dall'ente titolare. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a cinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, la

verifica effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si considera confermata, ad ogni effetto di legge, dalla Soprintendenza speciale e definitivamente efficace.

9. Per le medesime finalità di cui al comma 8, in relazione agli immobili ed alle aree interessate dalla realizzazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero che, alla medesima data, non sono oggetto di una procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto legislativo, il soggetto attuatore provvede ad effettuare direttamente la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 138, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, dando comunicazione alla Soprintendenza speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'eventuale esito negativo della verifica effettuata. La Soprintendenza speciale, entro trenta del ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo, può adottare un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte della Soprintendenza speciale. Il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a cinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo, la verifica effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si considera confermata, ad ogni effetto di legge, dalla Soprintendenza speciale e definitivamente efficace.

10. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

12. All'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge alla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole “*è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare*” sono sostituite dalle seguenti: “*le amministrazioni procedenti adottano*”;
- b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti: “*tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla*

tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea”.

13. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente articolo:

Art. 10 – bis

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

“Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione Europea 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità dei Programmi 2021-2027, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.78/2021 del 22 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari, possono assumere personale in possesso delle correlate professionalità in linea con le previsioni dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione, previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. I suddetti Piani, anche appositamente integrati, individuano le specifiche fonti di copertura rappresentate per il periodo di riferimento di ammissibilità della spesa dalle risorse dei Programmi 2021 -2027 della politica di coesione.

14. L'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23-ter

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva, direzionale e commercio all'ingrosso;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.

3. E' sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici comunque denominati.

4. Fatte salve le destinazioni esplicitamente escluse o vietate dallo strumento urbanistico, nonché l'obbligo per gli strumenti urbanistici di individuare espressamente gli immobili utilizzabili per lo svolgimento dell'attività di logistica, dell'autotrasporto ovvero delle attività di cui all'articolo 216 del testo unico delle legge sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, è ammesso il mutamento della destinazione d'uso fra categorie funzionali diverse, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari, anche in deroga a eventuali prescrizioni e limitazioni poste dallo strumento urbanistico. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

1) *residenziale, turistico-ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita fino a 2500 mq di superficie;*

2) *produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie strutture da 2500 mq di superficie e alle grandi strutture di vendita.*

5. *Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo fatte salve le eventuali diverse normative regionali e locali contenenti disposizioni maggiormente incentivanti al fine di promuovere la rigenerazione e la riqualificazione urbana.”*

ART. 16

(Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza)

1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza entro il 30 giugno 2023 sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino al 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: “*i comuni capoluogo di provincia*” sono inserite le seguenti: “*nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi*”.

ART.17

(Misure urgenti in materia di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di realizzazione degli investimenti in infrastrutture digitali)

1. All'articolo 53 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “*3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1*”.

2. Nelle more della realizzazione degli adattamenti tecnici necessari per il collegamento della piattaforma dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con i sistemi telematici di pagamento, al fine di consentire l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, i certificati anagrafici rilasciati dal Ministero dell'interno in modalità telematica tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono esenti da imposta di bollo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 4.906.666 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

3. All'art. 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 – bis sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Al fine di favorire la celere realizzazione delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026 e relativamente alle attività di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'autorizzazione di cui all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, contiene anche le prescrizioni per la regolamentazione della circolazione stradale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nei casi previsti dall'articolo 49, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, le prescrizioni per la regolamentazione della circolazione stradale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono contenute nell'attestazione di avvenuta autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione procedente ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 7. Qualora non venga rilasciata l'attestazione di avvenuta autorizzazione entro i termini perentori previsti dall'articolo 49, comma 7, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, il soggetto interessato provvede ad inoltrare agli enti di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che devono essere adottati entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine di cui al terzo periodo e previa trasmissione, almeno cinque giorni prima, agli enti di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di apposita comunicazione di avvio dei lavori recante la descrizione delle misure di regolazione del traffico che verranno applicate in considerazione della tipologia e delle specifiche tecniche dell'intervento, il soggetto interessato può procedere all'esecuzione dei lavori.

3 – quater. Resta salva la possibilità per gli enti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e, nei casi di cui al quarto periodo del comma 3- ter, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio dei lavori, eventuali ulteriori prescrizioni necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla circolazione stradale ovvero l'esistenza di eventuali motivi ostativi che rendono necessario il differimento dei lavori, per un periodo in ogni caso non superiore a cinque giorni.”.

4. All'articolo 40 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 5 - ter è aggiunto il seguente: *“5. – quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10 – septies.”.

5. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo le parole *“Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”* sono sostituite dalle seguenti *“Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”*.

b) all'articolo 44:

1) al comma 2, dopo le parole: *“è presentata”*, sono aggiunte le seguenti: *“in formato digitale e mediante posta elettronica certificata ”*;

2) al comma 7, le parole: *“alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”*:

c) all'articolo 45:

1) al comma 1, dopo le parole *“l'interessato trasmette”* sono aggiunte le seguenti: *“in formato digitale e mediante posta elettronica certificata ”*.

2) al comma 2, dopo le parole *“viene trasmessa”* sono aggiunte le seguenti: *“in formato digitale e mediante posta elettronica certificata ”*.

3) al comma 5 le parole *“e collaudo statico a firma del professionista incaricato”* sono soppresse;

d) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole *“l'interessato trasmette”* aggiungere le seguenti: *“in formato digitale e mediante posta elettronica certificata ”*;

e) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole *“di aree e beni pubblici o demaniali,”* sono inserite le seguenti: *“gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici.”*.

6. Entro novanta giorni data di entrata in vigore del presente articolo è costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un Tavolo tecnico al quale partecipa il Dipartimento per la trasformazione digitale, le associazioni rappresentative degli operatori di telecomunicazioni e l'associazione rappresentativa dei comuni italiani per la predisposizione di modulistica standard e digitale. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

8. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n.1766 e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

9. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole "*I Comuni possono adottare un regolamento*", sono aggiunte le parole "*nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,*".

10. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.*".

11. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole "*L'articolo 93, comma 2,*" sono sostituite dalle seguenti "*L'articolo 54, comma 1,*".

ART.18

(Misure urgenti in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ad integrazione delle risorse di

cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 12, comma 1, del decreto – legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

2. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-bis, decimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “nel numero massimo di trenta unità” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero massimo di cinquanta unità”.

3. Il rispetto dei cronoprogrammi previsti dal PNRR e dal PNC costituisce, in considerazione delle preminenti esigenze di assicurare la tempestiva appaltabilità delle opere, una circostanza valutabile ai fini dell'applicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del medesimo decreto legislativo.

4

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo. L'autorità competente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

5. All'articolo 8, comma 2- bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica, sino al 31 dicembre 2024, all'attività svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nonché ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori. Lo svolgimento dei compiti istruttori nell'ambito delle Sottocommissione e dei Gruppi istruttori avviene, di norma, secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 2, del citato decreto – legge n. 18 del 2020*”.

ART. 20

(Misure urgenti in materia di Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, sono ridotti della metà i termini previsti dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fuori dei casi

in cui sia prevista un'intesa nella Conferenza Stato-regioni, nella Conferenza Unificata o nella Conferenza Stato - Città, tutti i provvedimenti attuativi degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea trasmessi alla Conferenza Stato – regioni, alla Conferenza o alla Conferenza Unificata o alla Conferenza Stato – Città ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, in caso di inutile decorso dei termini di cui al primo periodo del presente comma, possono essere emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, qualora sia necessario acquisire un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Consiglio dei Ministri, per ragioni di motivata urgenza connesse alla realizzazione degli obiettivi ovvero al rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, può procedere, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'adozione dei provvedimenti anche senza l'osservanza del procedimento di cui al citato articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza unificata nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare, ai fini di eventuali deliberazioni successive, le osservazioni della Conferenza Stato-regioni o delle Conferenza unificata, nonché ad accogliere le stesse, mediante modifiche ovvero integrazioni ai provvedimenti già adottati, in quanto compatibili con le previsioni del PNRR.

ART. 21

(Disposizioni urgenti in materia di certificazioni finanziarie e invio di dati contabili degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nel corso del 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.

ART. 22

(Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR)

1. All'articolo 48 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. *In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di localizzazione, progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché qualsiasi altro procedimento amministrativo connesso alla realizzazione*

delle suddette opere, sussiste la competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e si applica, fatto salvo quanto previsto dal comma 4- bis, l'articolo 125 del medesimo codice del processo amministrativo. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4- bis. Al fine di assicurare una rapida definizione dei giudizi relativi alle controversie di cui al comma 4:

a) tutti i termini processuali ordinari, ivi compresi, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e quelli previsti dall'articolo 119 del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma, sono ridotti della metà;

b) il termine previsto dall'articolo 119, comma 5, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per la pubblicazione del dispositivo è ridotto a tre giorni e il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo 119 per la proposizione dei motivi di appello, in caso di richiesta al Consiglio di Stato di sospensione dell'esecutività del dispositivo, sono ridotti, in caso di omessa notificazione della sentenza di primo grado, a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della sentenza”.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 12- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto – legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il rispetto degli obiettivi e dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce un'esigenza imperativa connessa ad un interesse generale valutabile, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, primo periodo, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai fini della conservazione degli effetti del contratto.

ART. 23

(Disposizioni urgenti per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera c - *quater*):

1) al terzo periodo, le parole “*di sette chilometri*” sono sostituite dalle seguenti: “*di tre chilometri*” e le parole “*di un chilometro*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cinquecento metri*”;

2) il quarto periodo è soppresso;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di mancata adozione da parte della Regione della legge di cui al comma 4, nel termine ivi previsto e fatto salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti di cui al terzo periodo del medesimo comma, sono considerate idonee, ai fini del comma 1 del presente articolo, le aree su cui sono già installati impianti della stessa fonte e non sottoposte a tutela ai sensi della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le aree di cui alle lettere b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) e c-quater) del comma 8. La successiva individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del citato potere sostitutivo, non pregiudica i legittimi

affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze relative all'installazione di impianti in aree ritenute idonee ai sensi del primo periodo.»;

2. All'articolo 30 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 – *bis*), le parole “*nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo*” sono sostituite dalle seguenti: “*qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, indicando le eventuali condizioni o prescrizioni che consentano di realizzare gli impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili secondo modalità compatibili con le esigenze di tutela delle citate aree*”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico ~~non può essere superiore a~~ è pari a centocinquanta giorni. Il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del termine per la conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.”.*

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è ridotto a quindici giorni e i termini previsti del secondo periodo del comma 2 – *bis* del medesimo articolo 25 sono ridotti rispettivamente a venti giorni e a dieci giorni.

5. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, possono affidare in concessione nel rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di parità di trattamento e non discriminazione, aree o infrastrutture nelle proprie disponibilità per la realizzazione da parte delle comunità energetiche rinnovabili di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici di dette comunità.

6. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma 5-bis, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale dei contratti, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle infrastrutture suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o dell'infrastruttura. Qualora più comunità energetiche richiedano la concessione della medesima area o infrastruttura, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica e dell'entità del canone di concessione offerto.

7. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, oltreché sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per

impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 7, le parole *«con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.»*, sono sostituite dalle seguenti: *«con l'attestazione rilasciata dal Comune del perfezionamento della procedura nonché, ove attivata la Conferenza di Servizi, con la determinazione conclusiva del procedimento. In assenza degli stessi, il proponente può attivare il procedimento di cui al comma 2 bis dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»*;

2) dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: *«7-bis. La determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 20, comma 2 bis, della medesima legge sono pubblicate a cura e spese del proponente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su due quotidiani a tiratura nazionale. Dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale decorrono i termini per l'eventuale impugnazione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.»*

b) all'articolo 7-bis, comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole *«di impianti»*, sono inserite le seguenti: *«eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e»*;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole *«nelle coperture»*, sono inserite le seguenti: *«e impianti eolici»*.

3) aggiungere infine il seguente periodo: *“Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi, ambientali e paesaggistici, se di minor favore, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dagli obblighi internazionali.”*

9. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: *“5-bis. Per gli immobili di cui all'articolo 10, comma, 1 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni o sia opera di autore non più vivente e per i quali non sia ancora intervenuta la verifica di interesse culturale di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici è consentita secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 5 qualora il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale non sia stato adottato entro il termine perentorio di entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di verifica. Per gli immobili di cui al primo periodo, già sottoposti a vincolo culturale, si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 qualora sia prevista l'installazione*

di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture piane degli edifici. In tutti gli altri casi l'autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è rilasciata entro il termine di 45 giorni, decorsi i quali, senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo essere sospeso per una sola volta qualora, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al citato comma 5, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare delle modifiche”.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'Art. ((Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC), comma 8, del presente decreto.

11. Al fine di preservare la sicurezza fisica degli impianti radioelettrici e della relative infrastrutture, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e fermo restando quanto previsto da decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, è vietata la pubblicazione e la comunicazione da parte degli enti locali di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 di informazioni puntuali di posizione e radioelettriche dei sopra menzionati impianti e infrastrutture.

ART. 24

(Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché in materia di antincendio)

1. Al fine di rendere tempestivi gli interventi di manutenzione sugli impianti fotovoltaici chiamati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presenti sugli immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento medesimo, che ne supporta l'attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini sono stipulate una o più convenzioni, tra l'Agenzia del demanio, il Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, allo scopo di individuare e definire i termini per il tempestivo affidamento degli interventi necessari. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonché ad altri interventi finanziari, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa intesa con i Provveditori interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

2. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, è sempre ammessa in relazione alle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la possibilità di richiedere al competente Comando dei Vigili del Fuoco il rilascio del nulla osta di fattibilità. Il nulla osta di fattibilità viene rilasciato entro venti giorni dalla richiesta e tiene luogo, ad ogni effetto di legge, della verifica della progettazione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del

Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a cinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di nulla osta si intende formato il silenzio assenso.

3 In relazione agli interventi previsti dal comma 2 e fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 2, i termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 previsti per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, sono ridotti rispettivamente a sette giorni ed a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'esame dei progetti relativi agli interventi ivi indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 è svolto con priorità dai Comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti per territorio. Per incentivare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che svolge i compiti di cui al primo periodo ed assicurare la copertura degli oneri aggiuntivi, il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 è incrementato di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, come rideterminata ai sensi del comma 3 del presente articolo, lo sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.

ART. 28

(Nomina del Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione e del merito)

1. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

“6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia del Ministero, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il

funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.”

ART. 43

(Misure urgenti per il potenziamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia ai fini dell'attuazione del PNRR)

1. Al fine di garantire una più efficace azione di indirizzo politico-amministrativo, di coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione e di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza e in attuazione del processo di riforma del settore della giustizia, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, nell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, un posto di vice capo di Gabinetto, in aggiunta ai due posti previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100. Il predetto vice capo è nominato dal Ministro tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Al fine di garantire una più efficace azione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle funzioni di analisi tecnico-normativa e dell'impatto e della regolamentazione e di redazione dei pareri previsti dalla legge finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza e in attuazione del processo di riforma del settore della giustizia, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, nell'Ufficio legislativo del Ministro della giustizia, un posto di vice capo, in aggiunta ai due posti previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100. Il predetto vice capo è nominato dal Ministro tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 578.300 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 44

(Disposizioni urgenti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di assunzioni nel comparto giustizia)

1. Al fine di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al comparto giustizia, per il triennio 2023-2025, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero della Giustizia in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è stabilita nella misura del 12 per cento.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2023.
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «, in due scaglioni,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione».
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 51

(Rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Al fine di consentire agli uffici della diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di adempiere agli impegni derivanti dalle accresciute competenze, anche legate alla gestione degli interventi del PNRR, ed ai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, il contingente di personale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementato di 25 unità. E' altresì autorizzato il conferimento di un ulteriore incarico dirigenziale non generale in aggiunta a quelli previsti all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 180.
2. Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva.
3. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di ulteriori euro 821.132,24 annui, comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione, a decorrere dall'anno 2023.

4. Per le finalità di cui al comma 1, secondo periodo, è autorizzata la spesa di euro 162.058,31 annui comprensivi degli oneri riflessi, a decorrere dal 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 983.190,55 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

ART. 59

(Misure di semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i progetti relativi a impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto”;

b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), è inserito il seguente:

“6-*bis*) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.”.

ART. 60

(Interventi di rinaturazione dell'area del Po)

1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 2 agosto 2022, n. 96, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

ART. 61

(Misure per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle *commodity* energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi.

ART. 62

(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le risorse dell'area tematica “capacità amministrativa” dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono essere utilizzate anche per il rafforzamento del supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”.

ART. 63

(Proroga esperti PNRR MASE)

1. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) le parole “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”;
 - 2) le parole “per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025”;
 - 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.”;
 - b) al comma 3, le parole “per ciascuno degli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 64

(Utilizzo dei proventi delle aste CO2 per coprire i costi di servizi specialistici)

1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole "dai costi di cui all'articolo 46, comma 5" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma".

ART. 65

(Semplificazione in tema di controlli – modalità di audit unico - Risorse finanziarie per l'assistenza tecnica PNRR - Supporto territoriale per la rendicontazione e controllo – rafforzamento del ruolo di responsabile unico del procedimento)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-bis) «organismo intermedio» o «soggetto attuatore delegato»: il soggetto pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR o che svolge compiti o funzioni per conto di quest'ultima;";

b) all'articolo 7, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. I soggetti che, a livello nazionale, svolgono le attività di *auditing* e controllo ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 tengono in debita considerazione i principi dell'*audit* unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio nazionale e dell'Unione europea. Per lo svolgimento delle predette attività, i soggetti di cui al primo periodo utilizzano le informazioni e i dati nella disponibilità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, compresi i risultati delle verifiche di gestione, e, ove strettamente necessario per corroborare solide conclusioni di *audit*, richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di *audit* dai soggetti attuatori interessati.";

c) all'articolo 8, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. L'amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR può delegare, nel rispetto della normativa nazionale e mediante la sottoscrizione di appositi accordi, una parte o la totalità delle funzioni a essa assegnate a uno o più organismi intermedi, fermo restando il mantenimento, in capo all'amministrazione medesima, della piena responsabilità attuativa degli investimenti e delle riforme di competenza, nonché delle attività da svolgersi ai sensi del comma 2.";

d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole "e valutazione" sono inserite le seguenti: ", nonché di rendicontazione e controllo" e dopo le parole "particolarmente qualificati" sono aggiunte le seguenti: "e l'attivazione di presidi territoriali di assistenza tecnica operativa per i soggetti attuatori degli interventi".

e) all'articolo 48, comma 2, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche ai fini di un corretto monitoraggio delle fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, il responsabile unico del procedimento di cui al primo periodo provvede a una costante raccolta e verifica dei dati del progetto o dei progetti a lui affidati e concorre, per quanto di

competenza e in collaborazione con gli altri soggetti competenti, alla verifica circa la correttezza dei relativi Codici unici di progetto (CUP). Le stazioni appaltanti, attingendo dal fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attivano, in favore dei dipendenti pubblici incaricati di svolgere il ruolo di responsabile unico del procedimento, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale correlati allo svolgimento delle relative mansioni. Il terzo periodo non si applica nel caso in cui i dipendenti pubblici incaricati di svolgere il ruolo di responsabile unico del procedimento siano già coperti, per i medesimi rischi, da polizze assicurative a carico delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In deroga all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo e il quarto periodo del presente comma si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono incrementare la percentuale di destinazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fino al 3 per cento, anche per garantire idonea copertura dei costi delle polizze assicurative di cui al terzo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'articolo 31, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, organizzano attività di rafforzamento delle competenze dei responsabili unici del procedimento, nel rispetto delle norme e degli *standard* di conoscenza internazionali e nazionali di *project management*, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici, nonché in materia di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e progetti di investimento pubblico finanziati con risorse eurounitarie. Le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico dei relativi progetti, finanziati con risorse a valere sul Piano medesimo, gli oneri derivanti dal presente comma, ivi comprese le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico al responsabile unico del procedimento.”.

ART. 66

(Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonte solare)

1. Al fine di accelerare la realizzazione di nuova capacità produttiva da fonte solare necessaria al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 MW e delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione ovvero di distribuzione, è applicabile, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2025, la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'energia prodotta dagli impianti medesimi sia ceduta al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) per un periodo pari ad almeno quindici anni.
2. Il soggetto interessato allega alla dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 copia dell'accettazione del preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete competente, nonché copia del contratto sottoscritto con il GSE per la cessione dell'energia elettrica ai sensi del comma 1.
3. Per i quindici anni successivi alla data di entrata in esercizio dell'impianto abilitato ai sensi del comma 1, l'impianto medesimo ovvero l'energia elettrica da esso prodotta non accedono a strumenti di incentivazione ulteriori rispetto a quello di cui al presente articolo.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti

e ambiente, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 ed è altresì stabilito il prezzo per la cessione dell'energia elettrica ai sensi del comma 1.

ART.67

(Semplificazione partenariato pubblico privato (PPP) realizzazione interventi PNRR)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché per i progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la quota di copertura dei bisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto posta a carico della parte pubblica può essere determinata sino alla misura del 70%, e per progetti di importo pari o inferiore ai 10 milioni di euro, nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non si trovi in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 68

(Semplificazione responsabilità amministrativa realizzazione interventi PNRR)

All'articolo 21, comma 2, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 le parole "30 giugno 2023" sono sostituite con "31 dicembre 2023"

ART.69

(misure urgenti per la semplificazione della normativa concernente l'uso delle fonti rinnovabili)
Testo da comporre a seguito della nota inoltrata dal ministero

ART. 70

(Semplificazioni normative per gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)

1. All'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge. 9 aprile 2002, n. 55 dopo il punto 3) è inserito il seguente:

“3 bis) procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.”

2. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, se i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, e se le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.”.

ART. 71

(Misure di semplificazione della normativa concernente gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. L'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per i relativi impianti di stoccaggio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata all'esito di un procedimento unico che include la valutazione di impatto ambientale da parte della Commissione PNRR-PNIEC, la quale trasmette il proprio parere direttamente alla conferenza di servizi preposta alla acquisizione di tutti gli atti di assenso e di tutti i pareri comunque denominati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.

2. Nel procedimento di cui al comma 1, i concerti, le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta dei soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici sono sostituiti da un unico parere rilasciato in sede di valutazione d'impatto ambientale da ciascuno dei predetti soggetti. Tale atto si intende favorevole senza prescrizioni se non reso nei termini previsti ai fini del rilascio della predetta valutazione ed ha contenuto vincolante solo se l'impianto ricade direttamente in area sottoposta a specifico vincolo o in area immediatamente limitrofa: in tal caso deve indicare in modo puntuale i profili di incompatibilità con il medesimo vincolo e le condizioni necessarie e sufficienti ai fini del loro superamento.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 1 si svolge secondo le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude entro 90 giorni con determinazione motivata di conclusione del procedimento assunta a maggioranza, fatta salva la facoltà di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies della stessa legge n. 241 del 1990. Per i soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici la predetta facoltà è ammessa solo nei casi di parere vincolante nel rispetto delle modalità previste dal comma 3, seconda parte.

4. L'autorizzazione unica, che recepisce ed armonizza le prescrizioni rese dalla Commissione PNRR-PNIEC e dalle altre amministrazioni competenti secondo le conclusioni della conferenza di servizi, sostituisce ogni altro titolo ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto.

ART.72

(Ulteriori misure di Semplificazione normativa per gli impianti off-shore di produzione di energia da fonti rinnovabili posti al largo delle coste italiane)

1. La realizzazione e la messa in servizio degli impianti off-shore di produzione e di stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili è sottoposta ad una autorizzazione semplificata che integra la valutazione di impatto ambientale, sostituisce ogni altro atto necessario e costituisce il necessario presupposto per il rilascio e il mantenimento della concessione d'uso delle aree demaniali e delle altre aree marine occupate, secondo la disciplina posta dal presente articolo in deroga ad ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente.

2. L'amministrazione procedente e la commissione competente alla valutazione d'impatto ambientale nell'esame delle domande e nella eventuale armonizzazione fra più progetti, danno priorità ai progetti con maggiore potenza erogata e minori tempi di realizzazione e messa in servizio

e danno preferenza agli impianti flottanti ed innovativi nonché alle localizzazioni che, anche per la loro distanza dalla costa e per le modalità di connessione, azzerano o minimizzano l'impatto visivo da terra. A tal fine i progetti possono prevedere aree più vaste d'intervento entro le quali individuare l'area definitiva di sedime.

3. I concerti, le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta dei soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici sono sostituiti da un unico parere rilasciato in sede di valutazione d'impatto ambientale da ciascuno dei predetti soggetti. Tale atto si intende favorevole senza prescrizioni se non reso nei termini previsti ai fini del rilascio della predetta valutazione ed ha contenuto vincolante solo se l'impianto ricade direttamente in area sottoposta a specifico vincolo: in tal caso deve indicare in modo puntuale i profili di incompatibilità con il medesimo vincolo e le condizioni necessarie e sufficienti ai fini del loro superamento.

4. Per gli impianti di cui al comma 1 la domanda unica, corredata del progetto definitivo geo localizzato comprensivo dello studio di impatto ambientale e, qualora necessario, dello studio di incidenza ambientale, della soluzione di connessione validata da TERNA S.p.A. e dell'istanza di concessione d'uso delle aree interessate, è presentata in via telematica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che entro 5 giorni verifica la presenza degli adempimenti e della documentazione necessari, come indicati dalla guida pubblicata sul sito istituzionale del medesimo Ministero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nessun'altra richiesta di integrazione documentale è possibile.

5. Acquisite le eventuali integrazioni necessarie, entro i successivi 5 giorni il Ministero pubblica il progetto sul proprio sito e convoca una conferenza di servizi telematica pubblica con la Commissione PNRR-PNIEC e tutte le amministrazioni competenti ed aperta al contributo di tutti gli interessati, ai fini della valutazione congiunta, entro i successivi 30 giorni, degli eventuali vincoli ostativi dell'area, della possibile interferenza con altri impianti e delle possibili modifiche progettuali volte a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico.

6. Conclusa la prima fase della conferenza il proponente può confermare o ritirare il progetto ovvero chiedere un termine per il suo adeguamento. Il progetto, con le eventuali modifiche apportate dal proponente, è sottoposto alla procedura pubblica di valutazione d'impatto ambientale, che si conclude entro i successivi 60 giorni con il deposito del parere in conferenza di servizi da parte della competente Commissione.

7. La conferenza di servizi acquisisce entro i successivi 30 giorni tutte le autorizzazioni, i pareri e i nullaosta necessari, che altrimenti al decorso del predetto termine si intendono resi in senso favorevole. Entro i successivi 15 giorni l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento assunta a maggioranza, fatta salva la facoltà di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies della stessa legge n. 241 del 1990. Per i soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici la predetta facoltà è ammessa solo nei casi di parere vincolante nel rispetto delle modalità previste dal comma 3, seconda parte.

8. In caso di esito favorevole, entro i successivi 5 giorni l'autorizzazione unica è adottata e trasmessa all'Autorità marittima ovvero all'Autorità di sistema portuale competente ai fini dell'immediata adozione del provvedimento di concessione d'uso delle aree demaniali e delle altre aree marine interessate.

9. Le Autorità di cui al comma 8 mantengono libere le aree individuate dalla domanda unica fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione unica. La concessione è successivamente revocata dalla medesima Autorità in caso di mancato inizio dei lavori o di mancato avvio dell'impianto entro i termini indicati in progetto salva motivata domanda di proroga.

10. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti ancora in corso alla data della sua entrata in vigore, con salvezza degli effetti già prodottisi, e si conclude entro il termine di 120 giorni dalla domanda proposta ai sensi del comma 1 ovvero dalla domanda proposta ai sensi del presente comma per i procedimenti già in corso, con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione unica e con la conseguente concessione delle aree in caso di esito favorevole.

11. Decorso inutilmente il predetto termine, fatti salvi gli eventuali prolungamenti chiesti dal proponente per le integrazioni e modifiche progettuali, i tempi dell'eventuale opposizione di cui al comma 4 e quelli della notifica agli altri Stati interessati ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ove necessaria, il proponente ha diritto alla restituzione dei diritti versati in misura pari al 5% per ogni giorno di ritardo. Il medesimo ritardo è altresì valutato ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale degli uffici responsabili.